Milano

Settore Pubblicità e Servizi Ambientali

DAL PRESIDENTE
MANFREDI PALMERI

AI SIGNORI
CONSIGLIERI COMUNALI

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E APPLICAZIONE DEL DIRITTO E DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 138/2008

SOMMARIO

CAPO I • DISPOSIZIONI GENERALI *1*

ART. 1-OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1

ART. 2-CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI SUPERFICIE MASSIMA DI PUBBLICITA' CONSENTITA 1

ART. 3-CLASSE DEL COMUNE SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE 1

ART. 4-AUTORIZZAZIONE 2

ART. 5-DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE 4

ART. 6-INSTALLAZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO 4

ART. 7-MANUTENZIONE E SICUREZZA 5

ART. 8-LIMITAZIONI E DIVIETI 5

ART. 9-DEROGHE ALLE DISTANZE 7

ART. 10-LIMITAZIONI E DIVIETI PER GLI IMPIANTI 4x3, 6x3, 8x4, 10x5, 12x6, 18x9 DEFINITI COME POSTERS 8

ART. 11-LIMITAZIONI E DIVIETI PER STRISCIONI,GONFALONI STENDARDI 8

ART. 12-PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER I TELI PUBBLICITARI SU PONTEGGI 9

ART. 13-PUBBLICITÀ VARIA 9

ART. 14-IMPIANTI INNOVATIVI E TECNOLOGICAMENTE AVANZATI 12

ART. 15-PROGETTI PARTICOLARI 12

ART. 16-CONCESSIONI 13

CAPO II • INSEGNE DI ESERCIZIO, TARGHE PROFESSIONALI E ALTRI ASSIMILABILI *13*

ART. 17-TIPOLOGIE E FORMATI 13

ART. 18-MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO, LIMITAZIONI E DIVIETI 14

ART. 19-MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DELLE TARGHE PROFESSIONALI 16

CAPO III •IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ *17*

ART. 20-PRESUPPOSTO DI IMPOSTA - FORME DI PUBBLICITÀ 17

ART. 21-TARIFFE 17

ART. 22-SOGGETTO PASSIVO 17

ART. 23-MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 17

ART. 24- RIDUZIONI ED ESENZIONI 18

ART. 25-DICHIARAZIONE DI ESPOSIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 18

ART. 26-PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ 18

ART. 27-RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO 19
CAPO IV • SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI *19*
ART. 28-SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI 19
ART. 29-AFFISSIONE MANIFESTI ISTITUZIONALI E PRIVI DI RILEVANZA COMMERCIALE 19
ART. 30-AFFISSIONE MANIFESTI COMMERCIALI 20
ART. 31-DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 20
ART. 32-RIDUZIONI ED ESENZIONI 20
ART. 33-MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI 21
ART. 34-AFFIDAMENTO A TERZI DELL'ESPLETAMENTO MATERIALE DEL SERVIZIO 22
ART. 35-IMPIANTI PUBBLICI CONCESSI IN USO A TERZI 23
CAPO V • NORME COMUNI ALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E AL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI *23*
ART. 36-VIGILANZA SULLA PUBBLICITÀ 23
CAPO VI • SANZIONI *23*
ART. 37-SANZIONI AMMINISTRATIVE 23
ART. 38-SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI DI MORA 25
ART. 39-REVOCA 25
ART. 40-DECADENZA 25
ART. 41-RIMOZIONE E RINUNCIA 26
CAPO VII • DISPOSIZIONI FINALI *26*
ART. 42-DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 26
ELENCO LOCALITA' IN CATEGORIA SPECIALE *28*

CAPO I • DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1-OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni nel territorio del Comune di Milano, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507, nonché l'applicazione e la riscossione dell'imposta.

ART. 2-CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI SUPERFICIE MASSIMA DI PUBBLICITA' CONSENTITA

1. Il Piano Generale degli Impianti pubblicitari,individua la perimetrazione del territorio comunale in esterno ed interno al centro abitato e la suddivisione di quest'ultimo nelle zone A,B,C,D ed E, secondo l'indicazione di massima contenuta nell'allegato al regolamento, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione della pubblicità per determinati impianti.
2. Il Piano evidenzia la superficie massima di pubblicità presente su tutte le macro aree.
3. Il Piano evidenzia le località e le vie in categoria speciale, così come individuate nell'allegato al Regolamento.
4. Il Piano individua altresì l'ambito del centro storico ove si applicano le particolari prescrizioni impartite dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici per il paesaggio di Milano.
5. Nel Piano sono individuate, inoltre, le vie e le località ove sono consentite le strutture poggiate al suolo pubblico.
6. Modifiche o integrazioni al Piano potranno essere deliberate dal Consiglio comunale.
7. Nel Comune di Milano è consentita una superficie complessiva di mq. 160.000 di pubblicità su impianti pubblicitari che abbiano durata triennale di cui il 15% di impianti innovativi ed una superficie di mq. 40.000 di impianti pubblicitari di durata massima trimestrale o altra durata, oltre alla superficie prevista per gli impianti comunali fissi ammontante a mq 28.000.
8. L'Amministrazione prevede inoltre ulteriori 15.000 mq. per impianti pubblicitari di Arredo Urbano, già individuati nel PGI o da individuare a seguito di piani o programmi di arredo urbano.
9. Le superfici degli impianti collocati in vie e piazze pubbliche a seguito di concessione da parte delle società a partecipazione comunale quali ATM e A2A sono ricomprese nelle superfici complessive indicate nei precedenti commi.

SUDDIVISIONE QUANTITATIVA DEGLI IMPIANTI	Superficie (mq)
Impianti innovativi e tecnologicamente avanzati	24.000
Altri impianti	136.000
TOTALE IMPIANTI PER PUBBLICITA' TRIENNALE	**160.000**

Teli pubblicitari	25.000
Altri impianti	15.000
TOTALE IMPIANTI PER PUBBLICITA' NON SUP. A TRE MESI	**40.000**

IMPIANTI PUBBLICITARI DI ARREDO URBANO	**15.000**
SUPERFICIE PUBBLICHE AFFISSIONI	**28.000**

ART. 3-CLASSE DEL COMUNE SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. Agli effetti dell'applicazioni dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune di Milano appartiene alla Classe prima, in base alla popolazione residente al 31 dicembre 2002 (ultimo censimento ufficiale).
2. Le località del territorio comunale sono suddivise in una categoria normale ed in una categoria speciale.

3. Si considerano di categoria speciale le località indicate nell'elenco allegato al presente regolamento; le rimanenti località sono considerate di categoria normale
4. La superficie delle località comprese nella categoria speciale non supera il 35 per cento di quella del centro abitato, così come delimitato ai sensi del D.Lgs. 285/92[1], calcolato unicamente sulla base delle vie e delle località ove insistono i mezzi pubblicitari e non considerando le vie e le località da cui sono visibili;
5. La superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non supera la metà della superficie complessiva e comprese nell'elenco allegato.
6. Le località di categoria speciale sono da considerarsi temporaneamente declassificate, con conseguente sospensione della relativa aliquota maggiorata, durante la esecuzione di lavori pubblici che impediscano o limitino la circolazione dei veicoli e/o il transito pedonale e che abbiano una durata superiore a sei mesi.
7. La temporanea declassificazione è disposta con provvedimento dirigenziale a seguito del provvedimento formale di chiusura o di limitazione della circolazione nelle predette località. Ultimati i lavori pubblici e rimosso il vincolo al transito con formale provvedimento, viene disposta la riclassificazione

ART. 4-AUTORIZZAZIONE

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e l'esecuzione della pubblicità sono soggette a autorizzazione espressa, anche nel caso in cui la pubblicità che si intende effettuare sia esente dal pagamento dell'imposta, salvo le eccezioni di cui ai successivi commi.
2 La domanda di autorizzazione, a pena di irricevibilità, deve essere prodotta nel rispetto delle vigenti leggi sul bollo, ed essere redatta su apposita modulistica disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet del Comune di Milano. La presentazione di ogni domanda, nonché di ogni domanda di rinnovo-proroga di cui al successivo comma 11, deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e non può riguardare contestualmente più di 10 impianti. Tale limite è derogabile esclusivamente per i seguenti mezzi pubblicitari:
   - gonfaloni;
   - targhe su palo, per le quali è possibile richiedere, in un'unica istanza, fino ad un massimo di 15 impianti, recanti il medesimo messaggio e periodo di esposizione;
   - striscioni, per i quali il limite è 15.
4. L'autorizzazione è personale e non cedibile, salvo espressa autorizzazione del competente Settore .
5. L'autorizzazione è negata in caso di morosità nel pagamento dell'imposta di pubblicità o del Cosap, definitivamente accertata .
6. L'autorizzazione è negata per violazione dei criteri di collocamento individuati, allorché la pubblicità per eccesso di dimensioni, uso delle immagini, contenuto ed eccessiva concentrazione in un medesimo contesto, contrasti con il decoro, l'ornato urbano e l'estetica cittadina.
7. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
8. Deve essere previamente ed espressamente autorizzata anche ogni variazione della pubblicità, della superficie esposta, delle caratteristiche del messaggio e delle dimensioni dell'impianto La dichiarazione di variazione e la comunicazione di cessazione della pubblicità devono essere redatte sull'apposita modulistica da presentare al competente Settore.

[1] *art. 4 del D Lgs 285/92;*

9. La variazione del messaggio pubblicitario ove non cambino la titolarità, l'ubicazione, la superficie esposta o la tipologia, deve essere comunicata in carta semplice all'Amministrazione comunale allegando la documentazione richiesta.
10. L'autorizzazione ha la durata indicata dal provvedimento autorizzativo in relazione alla tipologia di impianto
11. Per il rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento o dichiarata conforme ad esso, dovrà essere presentata istanza di proroga. L'istanza di proroga, redatta sull'apposita modulistica, nel rispetto delle vigenti leggi sul bollo, dovrà riportare il numero di autorizzazione, il tipo di impianto ed essere corredata da una fotografia formato cm. 20x30 ad ampia angolazione, riproducente lo stato attuale dei luoghi ove sono installati gli impianti. All'istanza deve essere allegata copia dell'attestazione di pagamento dell'imposta. La proroga dell'autorizzazione non è concessa se la pubblicità non è conforme alla normativa sopravvenuta. In tal caso si applica la procedura di cui all'art. 42.
12. La pubblicità effettuata in assenza della prescritta autorizzazione, è abusiva e come tale sanzionata ai sensi di legge.
13. Il richiedente qualora riceva comunicazione di esito favorevole, è tenuto, entro il termine di due giorni lavorativi, a presentare la prescritta dichiarazione di pubblicità con allegata la attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e del canone COSAP dovuto, fatta eccezione per le insegne di esercizio per le quali il tempo a disposizione per la dichiarazione di pubblicità è di 90 gg. La presentazione della dichiarazione di pubblicità con allegata attestazione dell'avvenuto pagamento nei termini sopra indicati, è condizione per il rilascio dell'autorizzazione. Il richiedente é tenuto a presentare la prescritta domanda, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione della stessa, anche qualora l'imposta non sia dovuta[2].
14. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza, di altri soggetti pubblici o privati.
15. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato non sono soggetti alla presentazione della dichiarazione di pubblicità.
16. I termini di conclusione del procedimento per il rilascio della autorizzazione sono i seguenti:
    - 30 (trenta) giorni per la pubblicità non superiore a tre mesi;
    - 60 (sessanta) giorni per le insegne di esercizio;
    - 90 (novanta) giorni per tutte le altre tipologie di impianto.

    E' escluso in ogni caso il rilascio dell'autorizzazione per l'infruttuoso decorso del termine
    I termini per la conclusione del procedimento, decorrono dalla data di ricevimento della domanda corredata dalla documentazione individuata da successivo provvedimento dirigenziale . La richiesta di ulteriore documentazione o chiarimenti sospende i termini.
    Dalla presentazione della documentazione integrativa o dei chiarimenti, riprenderà la decorrenza del termine per concludere il procedimento. Le domande saranno respinte qualora l'interessato non fornisca l'integrazione richiesta entro dieci giorni dalla comunicazione. Nel caso in cui si renda necessario acquisire il provvedimento in deroga al divieto di cui agli artt. 49 e 153 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, il termine di cui sopra decorre dalla acquisizione di tale provvedimento. I termini per la concessione dell'autorizzazione sono raddoppiati nelle ipotesi di impianti innovativi, di arredo urbano e quelli previsti dall'art. 15.
17. Per quanto riguarda i gonfaloni e gli striscioni, le domande di autorizzazione dovranno essere presentate tra il 75° ed il 50° giorno antecedente la data richiesta per l'esposizione. Per le istanze presentate al di fuori di tali termini il periodo di esposizione decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
18. La pubblicità effettuata in ambito ferroviario, ove sia visibile da vie e spazi pubblici è soggetta ad autorizzazione.

---

[2] *Ai sensi dell'art. 8 del D Lgs. 507/ 93 del 15 novembre 1993*

19. La pubblicità di manifestazioni sportive effettuata con segni orizzontali reclamistici non può precedere di oltre ventiquattro ore l'inizio della manifestazione e deve essere rimossa entro le ventiquattro ore successive.
20. In caso di rilascio di autorizzazione di spazi pubblicitari presso cantieri a fronte di interventi su terreni, edifici, monumenti e aree comunali in genere; l'utilizzo dello spazio pubblicitario è subordinato alla compartecipazione nella misura del 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento pubblicitario da versare secondo quanto concordato di volta in volta da parte del operatore pubblicitario.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione della pubblicità su beni di proprietà del Comune deve essere rilasciato espresso e preventivo nulla osta da parte dell'Amministrazione Comunale.
21. La concessione espressa di occupazione di suolo o area pubblica è condizione per il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare pubblicità su suolo pubblico e su ponteggi di cantiere e su cesate . L'autorizzazione pubblicitaria decade qualora la concessione stessa cessi o venga revocata.
22. All'interno degli ascensori[3], è ammessa l'esposizione di pubblicità, con superficie complessiva massima di 1 mq , con esclusione di proiezioni luminose, anche se intermittenti o in successione, ovvero a mezzo di apparecchi sonori.
23. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari all'esterno del centro abitato, lungo le strade ed in vista di esse, è rilasciata dagli enti proprietari delle strade secondo le procedure di cui al regolamento di attuazione del Codice della Strada[4].
24. E' facoltà del Direttore di Settore Pubblicità e Servizi Ambientali convocare una Commissione Consultiva Tecnica, al fine di ottenere i pareri necessari per l'istruttoria delle richieste di autorizzazione.

ART. 5-DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione ha durata non superiore a tre mesi o tre anni, a seconda della tipologia degli impianti ad eccezione degli impianti la cui durata è già stabilita in specifiche convenzioni o verrà stabilita in occasione dell'approvazione dei progetti e delle convenzioni. Fanno eccezione gli impianti pubblicitari denominati teli pubblicitari su ponteggi che hanno durata limitata al tempo di autorizzazione del ponteggio e gli impianti posti su cesata di cantiere e ponteggi che hanno la durata del cantiere, nonché le insegne di esercizio.

ART. 6-INSTALLAZIONE DEL MEZZO PUBBLICITARIO

1. L'installazione del mezzo pubblicitario di tipo triennale deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione
2. E' fatto obbligo di:
   a. fissare all'impianto apposita targhetta di identificazione riportante gli estremi dell'autorizzazione ai sensi del Regolamento di attuazione del Codice della Strada[5] e del presente regolamento;
   b. mantenere l'impianto pubblicitario e il dispositivo di identificazione in buono stato di manutenzione e conservazione;
   c. Ai fini dell'abbattimento e della riduzione dell'inquinamento ambientale, all'atto dell'installazione e in seguito ogni tre anni, gli impianti pubblicitari di cui all'art 3.1 del Piano Generale degli Impianti, dovranno essere sottoposti a trattamento mediante utilizzo dei sistemi e delle tecnologie innovative di abbattimento e mitigazione dell'inquinamento ambientale di cui al decreto ministeriale 1 aprile 2004, recante "Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale", ed eventuali successive modificazioni Il titolare dell'autorizzazione dovrà fornire adeguata certificazione dell'avvenuto trattamento dell'impianto, ferma restando la possibilità dell'amministrazione di procedere a

[3] *Legge 14 luglio 1993, n 235 e del DPR 16 gennaio 1995, n. 42.*
[4] *Art. 53 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.*
[5] Art. 55 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada

controlli a campione. Sugli impianti di cui all'art. 3.1, lettere "a", "b" e "c", del Piano Generale degli Impianti, i sistemi di cui al presente comma dovranno essere applicati ogni volta si proceda al cambio del messaggio sul messaggio stesso.

d. effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;

e. provvedere alla rimozione di quanto installato ed al ripristino dello stato dei luoghi in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero per esigenze di pubblico interesse e di utilità pubblica, a seguito di semplice richiesta da parte dal Settore Pubblicità e Servizi Ambientali.

ART. 7-MANUTENZIONE E SICUREZZA

1 I cartelli e gli altri impianti pubblicitari sia opachi che luminosi devono avere sagoma regolare, non generare confusione con la segnaletica stradale, avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità prescritte dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada[6] e di quanto stabilito dal presente regolamento e PGI.

2. I cartelli e gli altri impianti pubblicitari luminosi e non luminosi devono essere realizzati in materiale avente caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e devono risultare rifiniti anche sulla parte retrostante, anche se visibile solo parzialmente alla pubblica vista.

3 I titolare dell'autorizzazione, all'atto della rimozione, per qualsiasi causa dell'impianto, è tenuto al ripristino totale dello stato dei luoghi ed al rimborso di tutti i danni eventualmente arrecati.

4. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

5. Le cornici, ove previste, devono essere di colore grigio RAL 7011 per le nuove autorizzazioni.

6. Il sistema d'illuminazione deve essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, in aderenza alle norme vigenti,[7] preferibilmente non collegato alla rete elettrica, ma utilizzando sistemi di risparmio energetico.

7. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato, a sollevare o comunque tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che possa essere avanzata in relazione a concessioni ed autorizzazioni di pubblicità e/o di impianti pubblicitari. Altresì, senza eccezioni o limiti di sorta, è esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sottoforma di ripetizioni di canone.

8. Il titolare è responsabile della sicurezza, del decoro e dello stato di manutenzione dell'impianto e dei relativi supporti, ivi compresi gli eventuali elementi connessi di arredo urbano e di illuminazione. L'Amministrazione comunale è sollevata da responsabilità civile e penale derivante dall'esposizione dei mezzi pubblicitari. Qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o di statica, e/o sicurezza l'Amministrazione comunale, allorché non vi provveda spontaneamente il titolare nel termine assegnato, revoca l'autorizzazione e provvede alla rimozione d'ufficio dell'impianto, addebitando agli interessati le relative spese.

ART. 8-LIMITAZIONI E DIVIETI

1. Fermo restando il contingente massimo di pubblicità previsto l'installazione di impianti pubblicitari è vietata:
   a. su suolo pubblico , salvo autorizzazione espressa;
   b. in posizioni che interferiscano con la panoramicità dei luoghi soggetti a vincolo, in quanto ne diminuiscono il godimento e le visuali prospettiche nonché, in posizioni

[6] commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 49 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.
[7] di cui alla l. 5 marzo 1990, n 46 ed alla l. Regione Lombardia 27 marzo 2000, n. 17 e dei criteri di applicazione (D.G.R. 20 settembre 2001 - n 7/6162.

che interferiscano con la prospettiva degli edifici destinati al culto, ai cimiteri e su eventuali muri di cinta degli stessi;

c. in posizioni che, ai sensi del vigente Codice della Strada e regolamento di attuazione, comportino interferenza o copertura visiva di impianti di segnaletica stradale, di numeri civici e targhe viarie, nonché sugli impianti di segnalazione;

d. su fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate, elementi architettonici in genere inseriti sulle pareti degli edifici anche se non vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

e. su facciate o pareti che contengano balconi, finestre, luci o aperture superiori a mq 0,5;

f. su balconi, ringhiere e parapetti;

g. su alberi o con aggancio agli stessi; in caso di copertura del verde o di intralcio allo sviluppo radicale degli alberi e comunque ad una distanza inferiore a metri 3,00 da essenze arboree ed arbustive di ogni tipo;

h. in posizioni che non consentano uno spazio utile pedonale di almeno metri 2 (due) e a distanze inferiori a metri 2 (due) da edifici, recinzioni fisse, muri di cinta ed altre opere a carattere permanente, al fine di garantire il transito;

i. in corrispondenza degli incroci, lungo le curve e in tutte le posizioni vietate dal Codice della Strada [8], sulle barriere di sicurezza, sui salvagente e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione;

j. in posizioni che possano interferire con impianti tecnologici, servizi pubblici o di pubblica utilità;

k. allorché possa produrre abbagliamento, attraverso sorgenti luminose e mezzi pubblicitari rifrangenti, anche ai sensi della L.R. n.17/2000 [9];

l. allorché costituisca ostacolo alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada [10];

m lungo le strade o in vista di esse qualora per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;

n. a meno di 3 (tre) metri da balconi, finestre, affaccio e vedute di stabili limitrofi o adiacenti;

o. in aree a verde e aiuole di proprietà comunale, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica e dallo stato di conservazione, ad eccezione dei cartelli di dimensioni massime cm 70x100 reclamizzanti la collaborazione alla sistemazione ed alla conservazione gratuita delle aree stesse da parte di privati .

p. sugli edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o in prossimità di essi, ossia posti entro un'area situata ad una distanza inferiore a 50 metri dal perimetro del bene vincolato, ove non siano previste specifiche zone di rispetto nei provvedimenti statuenti il vincolo e per gli edifici che non occultino la visione del bene sottoposto a vincolo ad altezza d'uomo, ferma restando ogni ulteriore norma più restrittiva da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici per e il Paesaggio di Milano e salvo nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici per il Paesaggio di Milano. Inoltre sono eccezionalmente consentite le esposizioni pubblicitarie relative a manifestazioni culturali, sociali ed istituzionali promosse dal Comune e dagli enti pubblici territoriali[11], che si svolgano all'interno o nelle immediate adiacenze dell'immobile vincolato;

---

[8] art. 3 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e succ. mod.;

[9] L. Regionale Lombardia n°17 del 2000 e dai criteri di attuazione della stessa (D.G.R. 20/9/2001 - n. 7/6162) e successive modificazioni ed integrazioni;

[10] art. 20 del Codice della Strada. D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e succ. mod ;

[11] di cui alla l. 5 marzo 1990, n. 46 ed alla l. Regione Lombardia 27 marzo 2000, n. 17 e dei criteri di applicazione (D.G.R. 20 settembre 2001 - n. 7/6162

q nell'ambito, lungo le strade o in prossimità dei beni paesaggistici, salva autorizzazione dell'ufficio preposto alla tutela del vincolo secondo quanto stabilito all'art. 153 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

r. a distanza inferiore a 3 (tre) metri di ponti, sottoponti e sottopassi non ferroviari e sovrappassi, sui cavalcavia stradali e loro rampe, sui parapetti stradali ad eccezione di quelli espressamente adibiti dall'Amministrazione Comunale ad affissione pubblica;

2. Inoltre, l'installazione di targhe su palo è vietata:
   a) in numero superiore a una per palo;
   b) sui pali compresi all'interno dell'area A;
   c) ad un'altezza dalla base inferiore a metri 3,50 dal suolo e superiore a metri 6;
   d) su pali non compresi negli elenchi depositati presso il Settore Pubblicità e Servizi Ambientali;
   e) sugli spartitraffico aventi larghezza inferiore a mt. 1,50.
3. L'installazione di pellicolature di edifici è vietata:
   1. nell'area denominata A;
   2. ad un'altezza inferiore a mt. 10 da terra.
4. L'installazione dei cartelli stradali è vietata nelle zone "A" - "B" - "C" - "D".
5. Le previsioni di cui al presente articolo, comma 1, lettera "e", non si applicano per le installazioni del tipo di impianti di cui all'art. 3.1, lettera "b", ed all'art. 5 del PGI, sugli edifici di proprietà dell'Amministrazione comunale. Tali impianti potranno essere autorizzati previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica.

ART. 9-DEROGHE ALLE DISTANZE

Fermi restando i divieti stabiliti dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada e succ. mod.[12], il Comune dispone le seguenti deroghe relative alle distanze:

distanza minima da intersezione (metri)						
semaforizzata					***non semaforizzata***	
prima dell'intersezione			**dopo l'intersezione**		**prima dell'intersezione**	**dopo l'intersezione**
a	15	anziché da 30 a 50	10	anziché 25	15	10
b	0		0		0	0
c	15		0		0	0
la deroga non si applica alle strade ad alto scorrimento, dove sono previsti metri 50 e metri 25 dopo l'intersezione.						

distanza minima da segnali di pericolo, prescrizione e indicazione (metri)				
prima del cartello			***dopo il cartello***	
a	12,5	anziché 25	10	anziché 25
b	0		0	
c	0		0	
la deroga non si applica alle strade ad alto scorrimento, dove sono previsti metri 50 e metri 25 dopo il segnale.				

distanza minima da passaggi pedonali (metri) non su intersezione e non semaforizzati				
prima dell'intersezione			***dopo l'intersezione***	
a	12,5	anziché 25	12,5	anziché 25
b	12,5		12,5	
c	12,5		12,5	

[12] art. 51, 3° comma, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495

distanza minima da imbocchi di gallerie e sottopassi (metri)		
prima dell'intersezione		
a	50	anziché 100
b	50	anziché 100
c	50	anziché 100

Legenda:
a=impianti su suolo
b=impianti in appoggio o in aderenza a fabbricato o in sopraelevazione a recinzione
c=striscioni, gonfaloni, stendardi

ART. 10-LIMITAZIONI E DIVIETI PER GLI IMPIANTI 4x3, 6x3, 8x4, 10x5, 12x6, 18x9 DEFINITI COME POSTERS

1. E' vietata l'installazione di più di due impianti adiacenti o contigui, i cui pannelli pubblicitari siano ciascuno di dimensioni pari a mt. 6 x 3 o multipli. Tale previsione è da intendersi anche per le disposizioni in "verticale" (l'una sopra l'altra).
2. Nella zona B di cui all'allegato, parte integrante del presente Regolamento, tra un impianto e l'altro di dimensioni superiori a mt. 6x3 o tra coppie di impianti 6x3, dovranno essere inderogabilmente frapposti mt. 12 di spazio in senso orizzontale. Nelle zone C, D ed E, di cui all'allegato parte integrante del presente Regolamento, mt. 6.
3. Nel caso in cui l'impianto sia posto su tetto, se il tetto è a falde l'altezza massima deve essere pari a quella del colmo; nel caso in cui l'impianto sia posto su tetto piano nelle zone A e B non potrà avere un'altezza superiore a mt. 8.
4. L'installazione di posters è vietata all'interno dell'area A.
5. Per l'installazione di impianti da mt. 4x3, le indicazioni di cui ai precedenti commi sono da intendersi valide per un numero di 3 impianti.
6. Per quanto concerne le pareti nude e cieche, oltre alle limitazioni di cui ai commi precedenti, qualora sulle stesse venga richiesta un'autorizzazione per un impianto superiore al formato 6x3, l'autorizzazione sarà concedibile per un solo impianto.

ART. 11-LIMITAZIONI E DIVIETI PER STRISCIONI,GONFALONI STENDARDI

1. L'installazione di striscioni è vietata:
   a. nell'area denominata A, strade perimetrali escluse;
   b. in sequenza rettilinea a distanza inferiore a metri 25 tra uno striscione e l'altro;
   c. ad un'altezza di base inferiore a metri 5,10 dal suolo;
   d. in concomitanza con l'apposizione di luminarie, l'installazione di festoni, luci o altri addobbi delle vie durante il periodo natalizio e comunque dal 6 dicembre al 6 gennaio di ogni anno;
   e. se non risponde alle normative in termini di sicurezza.
2. L'installazione di gonfaloni è vietata:
   a. sui pali compresi all'interno dell'area A, strade perimetrali incluse;
   b. su pali ove sono installate targhe pubblicitarie, cartelli di segnaletica e cavi montanti;
   c. ad un'altezza di base inferiore a metri 2,20 dal suolo e superiore a metri 6;
   d. su spartitraffico avente larghezza inferiore a 2 mt.;
   e. in concomitanza con l'apposizione di luminarie, l'installazione di festoni, luci o altri addobbi delle vie durante il periodo natalizio e comunque dal 6 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
3. Fermo restante i divieti previsti, l'installazione di gonfaloni è ammessa:
   a. sui pali della pubblica illuminazione nelle posizioni assentite secondo le prescrizioni tecniche fornite da A.E.M. S.p.A.,indicate negli elenchi depositati presso il competente Settore Comunale. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di modificare o sospendere l'efficacia di tale elenco per sopravvenute ragioni tecniche o a tutela della pubblica incolumità e sicurezza;

b. sui pali di sostegno della rete aerea filotranviaria, previo nulla osta tecnico di A.T.M.

ART. 12-PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER I TELI PUBBLICITARI SU PONTEGGI

1. l'installazione dei teli pubblicitari è consentita solo su ponteggi e cesate, per il periodo strettamente necessario all'effettuazione dei lavori su immobili, monumenti e fontane, alle seguenti condizioni:
   a. Nel caso di beni soggetti a vincolo o ricadenti in zone vincolate ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e all'interno della zona denominata A, qualora la pubblicità sia stata previamente autorizzata dall'autorità preposta al vincolo, il messaggio pubblicitario, costituito da un'unica immagine, non può occupare più del 50% della superficie della facciata di ponteggio interessata (nel calcolo della percentuale si deve escludere la parte sotto il paraschegge, non deve interessare gli spigoli degli edifici e deve essere sempre centrato all'interno dello spazio interessato) e deve rispettare le partiture architettoniche riprodotte nel trompe l'œil. In ambiti particolari come: piazza Castello, via Dante, piazza Cordusio, via Mercanti, piazza Mercanti, via Orefici, corso Vittorio Emanuele, piazza San Babila, corso Venezia e piazza Scala, la quota di pubblicità è ridotta al 30%, salvo ulteriori prescrizioni della Soprintendenza per i Beni e Architettonici per il Paesaggio di Milano.
   Per edifici ubicati in piazza Duomo l'utilizzo pubblicitario non può essere superiore al 20% per ogni lato della piazza e comunque non oltre il 30% del singolo ponteggio, salvo ulteriori prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Milano.
   b. nel caso d'installazioni su beni non compresi nei luoghi individuati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio[13] e al di fuori della zona A e degli ambiti particolari , il messaggio non potrà occupare più dell' 80% della superficie del ponteggio.
   c. sugli edifici sottoposti a qualsiasi tipologia di vincolo la parte restante della superficie occupata dal ponteggio e non interessata dal messaggio pubblicitario, dovrà essere ricoperta con una raffigurazione che riproduce l'immobile sottostante attuata con la tecnica del *trompe l'œil*). Nel caso di edifici o ambito non vincolati la superficie del ponteggio non interessata dal messaggio pubblicitario dovrà comunque essere coperta con un telo di colore chiaro, mantenuto in perfetto stato di decoro e sicurezza.
2. Non è consentita l'installazione di teli pubblicitari su ponteggi e cesate collocati su immobili, monumenti e fontane su cui siano stati effettuati lavori, con apposizione di pubblicità, nei tre anni antecedenti la nuova istanza.
3. Per tali tipologia di impianti, la durata dell'autorizzazione si intende limitata alla durata del cantiere.

ART. 13-PUBBLICITÀ VARIA

1. <u>PUBBLICITÀ EFFETTUATA SUI VEICOLI</u>
   a. sui veicoli è autorizzata l'apposizione di pubblicità non luminosa ai sensi dell'art. 57 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a cm 3 rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti previsti dal Codice della Strada[14]. Sulle autovetture ad uso privato è ammessa unicamente l'esposizione del marchio e della ragione sociale, dell'indirizzo e dell'oggetto dell'attività svolta dalla ditta cui appartiene il veicolo.
   b. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, è autorizzabile la pubblicità non luminosa su veicoli adibiti al servizio pubblico.

[13] artt. 49 e 153 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
[14] art. 61 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e succ.mod ;

c. La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea ad eccezione dei taxi alle seguenti condizioni:
   I. che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
   II. che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
   III. che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione nonché alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
   IV. che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
   V. che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre cm. 3 (tre) rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

d. La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata, limitatamente a quanto previsto e concesso dal Codice della Strada[15], sui veicoli adibiti al servizio taxi, se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:
   I. Che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100 x 12 cm;
   II. che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate.

e. La pubblicità non luminosa per conto terzi è autorizzata, unicamente alle seguenti condizioni:
   I. che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe I;
   II. che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore mq 3 (tre);
   III. che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
   IV. che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a cm 70 dai dispositivi di segnalazione visiva;
   V. che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

f. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme circolari o triangolari, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

g. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

h. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi del Codice della Strada.[16]

i. È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui al Regolamento di attuazione del Codice della Strada.[17] Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

2. <u>PUBBLICITÀ FONICA</u>

a. La pubblicità fonica é ammessa esclusivamente, nelle aree esterne al centro abitato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

b. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri[18] e dai Regolamenti comunali.

3. <u>VOLANTINAGGIO E PUBBLICITÀ COMMERCIALE</u>

[15] D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e succ.mod.;
[16] art. 9, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e succ mod.;
[17] all'art. 203, comma II, lettera q) del D.P.R n 495/92, Regolamento di attuazione del Codice della Strada;
[18] del 14 novembre 1997 e succ.mod.;

a. Il volantinaggio è consentito su tutto il territorio urbano solo nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario.
b. All'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, e nei locali di pubblico spettacolo, è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o similare o con mezzi audiovisivi per pubblicità per conto terzi. Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori e dovrà avere dimensioni inferiori a cm^2 300.
c. E' vietata la distribuzione di adesivi.

4. PUBBLICITÀ EFFETTUATA DA AEROMOBILI

La pubblicità effettuata attraverso l'utilizzo di aeromobile potrà essere autorizzata per l'esclusivo sorvolo del territorio urbano.

5. PUBBLICITÀ EFFETTUATA DA TEATRI

Sugli impianti di dimensioni 4x2 Mt. o superiori, autorizzati come insegne siano essi cassonati, retroilluminati o schermi a led e destinati alla promozione della *programmazione teatrale, con esclusione del Teatro alla Scala*.

a. *è consentito al gestore del teatro che deve essere in esercizio, effettuare pubblicità conto terzi, esclusivamente su un impianto, nei seguenti modi*.
   I *fino al 30% per la promozione relativa agli spettacoli;*
   II *fino al 50% pubblicità conto terzi (sponsorizzazione);*
   III *il 20% sarà facoltà del* gestore concederlo alla Amministrazione comunale per le comunicazioni istituzionali. Nel caso in cui lo stesso non intenda concedere al Comune tali spazi, sarà vincolato all'utilizzo di tale porzione di impianto per la sola programmazione della attività teatrale.
b. Con gli stessi criteri, è consentita l'installazione di una insegna da parte dei teatri che ne siano privi.

6. PUBBLICITA' SU STRADA.

Tale tipologia di pubblicità, consentita nelle sole "aree pedonali" deve essere:
a. certificata antisdrucciolo;
b. idonea a non ingenerare confusione con la segnaletica stradale;
c. idonea a non danneggiare la pavimentazione sottostante;
d. mantenuta perfettamente pulita e ordinata a cura del soggetto interessato, pena l'immediata ed insindacabile rimozione da parte degli Uffici comunali competenti.

Inoltre i richiedenti sono tenuti a fornire al Comune di Milano, spazi su tali impianti da destinare alla promozione dell'attività istituzionale, di pari metratura di quelli autorizzati a scopo commerciale, che dovrà comunque essere mantenuto dal soggetto interessato nelle condizioni previste ai punti 3 e 4 del presente articolo.

7. PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VETRINE

E' consentita l'apposizione di messaggi a contenuto pubblicitario sulle vetrine di negozi a condizione che gli stessi siano inerenti la attività economica esercitata all'interno di tali locali o che riguardano la promozione di vendite in periodi speciali, cartelli/stendardi di affittasi/vendesi compresi.

8. PUBBLICITA' ALL'INTERNO DELLE STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTE

E' consentita l'installazione di impianti pubblicitari o insegne di esercizio, all'interno delle stazioni di servizio di carburante, a condizione che gli stessi non siano collocati in corrispondenza degli accessi agli stessi.

La superficie complessiva di tali impianti non deve superare il 20% dell'area occupata dalla stazione di servizio[19].

[19] all'art. 52, del D.P.R. n 495/92. Regolamento di attuazione del Codice della Strada;

9. PUBBLICITA' ALL'INTERNO DELLE AREE DI PARCHEGGIO

a. E' consentita **[...]** l'installazione di impianti pubblicitari all'interno delle aree di parcheggio a condizione che gli stessi non siano collocati:
   I lungo il fronte stradale, salvo quelli di misura non superiore a cm. 100x140;
   II lungo le corsie di accelerazione e decelerazione;
   III in corrispondenza degli accessi.

b. La superficie di tali impianti non deve superare il 3% dell'area occupata dal parcheggio.

c. Inoltre è consentito, in eccedenza alla superficie pubblicitaria compresa nella misura percentuale precedente, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizio per l'utilizzo dello stesso entro il limite del 2% in relazione al servizio prestato[20].

10. PUBBLICITA' DA PARTE DI AZIENDE SERVIZI PUBBLICI

a Il piano che ogni Azienda di servizi pubblici, *ivi comprese le Ferrovie dello Stato,* annualmente redige, concernente la superficie totale di pubblicità gestita direttamente dalle stesse, in considerazione dell'impatto che tale quantità di pubblicità ha sull'immagine cittadina, anche in termini di supporti, tecnologie, ecc., deve preventivamente e comunque annualmente, essere sottoposto all'Assessore competente per la sua approvazione.

b. I piani aziendali devono essere coerenti e congruenti agli indirizzi indicati nel presente regolamento e nel Piano Generale degli Impianti pubblicitari.

c. Per gli spazi indicati dalle Aziende, pur non essendo gli stessi computati nel quantitativo massimo previsto, dovrà essere garantito da parte delle stesse, il pagamento di quanto dovuto al Comune per la superficie complessiva indicata anche se parzialmente utilizzata.

11. PUBBLICITA' RELATIVA A COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI

Tale tipologia di impiantistica, la cui superficie non è computabile nel quantitativo massimo previsto. e riguardante esclusivamente l'attività istituzionale dell'Amministrazione comunale, con l'esclusione di qualsiasi indicazione di loghi e marchi commerciali, dovrà essere presente almeno con un circuito di impianti per ogni Zona così come individuata dal P.G.I.

Tali impianti potranno essere costituiti da soluzioni tecnologicamente avanzate e dovranno avere una identità visiva idonea al riconoscimento immediato da parte della cittadinanza.

ART. 14--IMPIANTI INNOVATIVI E TECNOLOGICAMENTE AVANZATI

L'Amministrazione comunale, per promuovere il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione di particolari ambiti territoriali, e nell'intento di incentivare l'innovazione tecnologica, potrà autorizzare impianti pubblicitari, innovativi che debbono rispettare, in via primaria, canoni di innovazione e tecnologia avanzata.

ART. 15-PROGETTI PARTICOLARI

L'Amministrazione comunale, sempre nell'intento di promuovere il recupero e la riqualificazione di particolari ambiti territoriali, potrà consentire l'installazione di impianti pubblicitari secondo progetti specifici. Tali progetti devono essere approvati in conformità alle disposizioni vigenti.

1. In tali ambiti, al fine del miglioramento del decoro urbano e dell'impatto visivo, l'Amministrazione comunale, utilizzerà in modo parziale le recinzioni di cantiere per l'affissione di manifesti, a condizione che le stesse siano:

[20] all'art. 52, del D.P.R. n. 495/92, Regolamento di attuazione del Codice della Strada;

- realizzate con materiale di pregio;
- illuminate;
- protette con apposite pellicole antigraffiti;
- mantenute in perfetto stato di conservazione per tutta la durata del cantiere.

2. Se i progetti di cui al presente articolo rientrano all'interno delle aree B, C, D di cui al PGI, è ammessa la collocazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari aventi messaggio variabile, purché la variabilità non sia inferiore a 10 secondi, fatte salve le prescrizioni previste dal presente regolamento e il benestare della Direzione Centrale Polizia Locale e Sicurezza.
   Per l'approvazione di tali progetti il termine di cui all'articolo 4 è raddoppiato.

ART. 16 CONCESSIONI

1. Il competente Settore del Comune di Milano può concedere , in conformità a quanto disposto dal presente Regolamento, la possibilità di installare sul territorio comunale, su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, appositi impianti pubblicitari determinati all'atto della concessione, fra quelli consentiti dal presente regolamento, nonché può concedere a terzi l'utilizzo di impianti pubblicitari di proprietà comunale a canone determinato secondo valori di mercato.
2. La concessione viene rilasciata di norma a seguito dell'espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica. In caso di assegnazione per lotti, la loro composizione verrà stabilita in base a criteri di funzionalità ed economicità. Le condizioni e i criteri di aggiudicazione verranno fissati nei documenti di gara.
   Alle stesse norme è soggetta la pubblicità effettuata negli impianti sportivi di proprietà comunale, ove già non disciplinata dalla convenzione in corso con il concessionario e fino alla sua scadenza .
3. La concessione comporta:
   a. il pagamento del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) se dovuto;
   b. il pagamento del corrispettivo d'uso del bene di proprietà comunale.
   c. il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità;
   d. il rilascio di congruo deposito cauzionale.
4. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione.
5. La concessione è personale e non cedibile. Avrà la durata specificata negli atti di gara e nel provvedimento, in ogni caso non superiore ai tre anni, una sola volta rinnovabili.

CAPO II • INSEGNE DI ESERCIZIO, TARGHE PROFESSIONALI E ALTRI ASSIMILABILI

ART. 17-TIPOLOGIE E FORMATI

1. Si definiscono insegne di esercizio i manufatti di proprietà privata (opachi, luminosi o illuminati da faretti), installati nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa, recanti scritte e completati eventualmente da simboli, marchi e denominazione della Ditta e della Azienda rappresentata;
2. Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione, in:
   a. insegna frontale del tipo monofacciale;
   b. insegna su tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività cui si riferiscono;
   c. insegna collocata su supporto proprio;
   d. insegna a bandiera.

   Sono equiparate alle insegne di esercizio, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono.
3. Rientrano nel novero delle insegne di esercizio anche:

a. avvisi al pubblico superiori al metro quadro quando sono installati nella sede dell'attività.
b. targa professionale: manufatti rigidi, opachi, monofacciali, di superficie non superiore ai 100 cm^2 installati all'ingresso della sede dell'attività alla quale si riferisce;
c. stendardo (se utilizzato come insegna di esercizio): manufatti bifacciali opachi, bidimensionali, realizzati in stoffe e privo di rigidezza;
d. vetrofanie: manufatto in pellicola adesiva da apporre su vetrina;
e. pubblicità effettuata con veicoli (in conto proprio): manufatti monofacciali non luminosi installati su autovetture ad uso privato ed a titolo non oneroso, utilizzate per il trasporto di persone o cose dell'attività cui si riferiscono.

4 È consentito presentare un'unica istanza di autorizzazione per l'installazione di insegne di esercizio di edifici distinti purché comunicanti, qualora si riferiscano ad un'unica attività economica. In caso contrario occorre presentare domande di autorizzazione distinte per ognuno degli edifici indicati.

ART. 18-MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO, LIMITAZIONI E DIVIETI

1. Salvo ulteriori prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Milano, l'installazione delle insegne di esercizio (cassonetti, pannelli, lettere singole scatolate, ecc.) del tipo monofacciale, con sporgenza massima di cm 20 dal filo facciata, e, nel caso di coperture con funzioni "paravista", a "mantovana" o a "cappottina" (a condizione che non vengano occultati infissi decorati o inferriate di pregio e che siano installate in armonia prospettica-dimensionale con le partizioni architettoniche dell'edificio), di colore chiaro, anche recanti messaggi pubblicitari a condizione che restino contenute all'interno della luce della vetrina, é ammessa in allineamento con altre eventualmente esistenti sullo stesso edificio:
   a. nell'apposita fascia portinsegna;
   b. negli spazi all'uopo riservati (diversi dalla fascia portinsegna) e già previsti in sede di progettazione delle opere e approvate dall'amministrazione degli stabili;
   c. nello spazio sopralluce, a condizione che non vengano compromessi i valori aeroilluminanti, certificati con documentazione rilasciata da tecnico abilitato;
   d. nel rispetto dello stile e del decoro dello stabile;
   e. sul tetto dell'edificio nel quale ha sede l'attività pubblicizzata, purché riportanti esclusivamente la denominazione sociale e marchio dell'attività stessa, in modo tale che non alterino la sagoma complessiva degli edifici;
   f. all'interno della vetrina;
   g. sui vani finestra:
      - con pannelli monofacciali opachi o luminosi a condizione che non vengano compromessi i valori aeroilluminanti;
      - con dicitura a neon filiforme a condizione che vengano protette con schermatura trasparente;
      - con decorazione a pellicola adesiva (vetrofania).I messaggi pubblicitari in genere apposti su vetrina, in zona A, non devono superare il 50% della superficie della vetrina. Le decorazioni devono essere realizzate solo nei colori oro, bianco, nero, argento e sabbiato. È fatto salvo il rispetto delle policromie dei marchi registrati (documentati) con rivendicazioni dei colori, purché non si tratti di stabili vincolati sotto il profilo architettonico o storico;
   h. su vetrina;
   i non sono consentiti cassonetti monofacciali da collocare all'interno degli androni d'ingresso dei palazzi.
2. L'installazione delle insegne di esercizio del tipo bifacciale c.d. "a bandiera", è ammessa unicamente se realizzata a lettere singole scatolate o a cassonetti singoli o al neon filiforme su facciata nel rispetto di un altezza minima da terra di cm. 400, con sporgenza non superiore di cm. 120 dal filo di facciata, compresi i supporti di sostegno. Lo sviluppo verticale delle insegne, non dovrà superare l'altezza di due piani.

Fatte salve le esigenze di sicurezza della circolazione stradale, avvalendosi della facoltà di deroga prevista dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada[21], dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime:

a. 15 metri prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
b. 10 metri dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
c. 10 metri dai segnali di indicazione.

3. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Le insegne di esercizio non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Fanno eccezione alle sopra menzionate distanze le insegne di esercizio relative a farmacie, rivendite di tabacchi, posti telefonici, banchi lotto o altri servizi pubblici, la cui esposizione è obbligatoria per legge nonché quelle relative ad attività esercitate in edifici dotati di portici e/o gallerie di uso pubblico.

In quest'ultimo caso devono rispondere a caratteristiche di unitarietà per l'intero ambito di collocazione (all'interno della galleria o portico) ed avere altezza minima di montaggio di cm. 250.

4. Le insegne su pali sono unicamente ammesse su aree e supporti privati ad un'altezza da terra, non superiore a m. 10 e dovranno mantenere una distanza non inferiore a m 0,5 dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina.

5. L'installazione delle insegne di esercizio deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla consegna della Comunicazione del rilascio dell'autorizzazione, pena di decadenza del provvedimento.[22]

---

[21] *comma 4 dell'art. 51*

[22] *D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495 - Art. 51 (Art. 23 C.d.S.) - Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza.*

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime.

a) 3 m dal limite della carreggiata,
b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari,
c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione,
e) 150 m prima dei segnali di indicazione,
f) 100 m dopo i segnali di indicazione,
g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del codice,
h) 250 m prima delle intersezioni,
i) 100 m dopo le intersezioni,
l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
b) in corrispondenza delle intersezioni;
c) lungo le curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza,
d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati,
f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'art. 23, comma 6, del codice.

6. Ai titolari di insegne regolarmente autorizzate e temporaneamente coperte da ponteggi di cantiere, a condizione che il proprietario del ponteggio rilasci proprio benestare è autorizzata l'installazione di uno stendardo sul paraschegge .
7. E' vietato, a pena di revoca dell'autorizzazione, utilizzare le insegne di esercizio per promuovere loghi, marchi o prodotti di altri soggetti diversi da quello autorizzato.

ART. 19-MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DELLE TARGHE PROFESSIONALI

1. L'installazione di targhe professionali, è ammessa, previa autocertificazione del richiedente attestante la regolare iscrizione dell' Ordine o Collegio:
   a. su facciata, purché contenuta nella bugna, se esistente;
   b. in apposito porta targhe se esistente;
   c. all'interno della porta a vetri dell'ingresso;
   d. su cancellata, nei casi di mancanza di altra posizione idonea.
2. Le targhe professionali devono essere realizzate in ottone, acciaio, cristallo, pietra o comunque altro materiale pregiato consono al rivestimento dell'edificio;
3. L'installazione delle targhe professionali deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione del rilascio dell'autorizzazione, a pena di decadenza del provvedimento.

---

a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni,
b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni,
d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.
I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del codice.
6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.
7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m², ferme restando tutte le altre disposizioni del presente art.. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.
8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapedonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m², non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapedonali è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico-architettonico, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del codice.
9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
10. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.
11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali.

CAPO III •IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

ART. 20-PRESUPPOSTO DI IMPOSTA - FORME DI PUBBLICITÀ

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.
2. Sono rilevanti, per l'applicazione dell'imposta, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato ovvero diffusi, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, nell'esercizio di un'attività economica. Tale è da ritenersi lo scambio di beni o la produzione di servizi effettuati nell'esercizio di un'impresa o di arti e professioni, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.
3. Costituisce messaggio pubblicitario qualsiasi figura, fregio, guarnizione, spazio, anche se privo di scritta, quando sia evidente una funzione che supporti o integri la reclamizzazione di un particolare bene o servizio.
4. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di conseguire l'ottenimento dell'autorizzazione o concessione ad effettuare la pubblicità, che deve essere previamente richiesta ed ottenuta ai sensi dell'art.4 del presente regolamento.

ART. 21-TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono determinate annualmente con provvedimento della Giunta Comunale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente. In caso di mancata adozione della deliberazione annuale si intendono prorogate di anno in anno quelle vigenti.

ART. 22-SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 23-MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti. La superficie imponibile del mezzo pubblicitario è data e definita dalla concessione o dall'autorizzazione, al netto di ogni elemento accessorio.
2. Sono esclusi dal calcolo della superficie imponibile i sostegni (piedi, pali, zanche, supporti, ecc.), purché strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria.
3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per il mezzo pubblicitario bifacciale, l'imposta è calcolata in base ad ogni singola superficie considerata separatamente, con arrotondamento per ciascuna di esse.
5. Per il mezzo pubblicitario polifacciale, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
6. Per il mezzo pubblicitario avente dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo.

7 I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra di loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie, come un unico mezzo pubblicitario. Non sono considerati in connessione i mezzi pubblicitari situati in località diverse seppure adiacenti, in quanto si determina una discontinuità percettiva della pubblicità.

8. L'iscrizione pubblicitaria costituita da singole lettere, anche se collocate a distanza tra di loro, è assoggettata ad imposizione in base alla superficie della figura geometrica entro la quale l'iscrizione è circoscritta per l'intero suo sviluppo.

9. Ai fini della determinazione dell'imposta, il calcolo della superficie imponibile deve tenere conto dell'efficacia pubblicitaria di tutta la superficie espositiva e non soltanto di quella occupata da scritte.

10. Le maggiorazioni di imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e sono applicate alla tariffa base, le riduzioni non sono cumulabili. Le maggiorazioni dovute per legge si applicano in ragione dell'intera superficie espositiva. Le maggiorazioni relative al formato, previste dall'ultimo comma dell'art. 12 del D.Lgs 507/1993, si applicano all'intero messaggio pubblicitario e alla totalità della superficie espositiva del relativo impianto, complessivamente considerato.

ART. 24- RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Si applicano le riduzioni ed esenzioni di imposta disciplinate dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni e integrazioni. Si applicano le riduzioni ed esenzioni previste nelle ipotesi disciplinate all'art. 32 – lettera A – parte I.

2. Il patrocinio o la partecipazione dell'ente pubblico territoriale devono essere certificati con atto formale dell'Amministrazione interessata. Per gli enti pubblici appartenenti a Stati esteri, le riduzioni ed esenzioni di imposta sono applicate solo nel caso in cui esistano norme che prevedano analogo trattamento fiscale.

3.

ART. 25-DICHIARAZIONE DI ESPOSIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

1. Il soggetto passivo dell'imposta, acquisita la comunicazione di esito favorevole della domanda di effettuazione della pubblicità, è tenuto a presentare al competente Settore comunale apposita dichiarazione, anche cumulativa, con allegata attestazione di pagamento, avvalendosi dell'apposita modulistica disponibile presso il competente Settore del Comune di Milano e scaricabile dal sito Internet del Comune di Milano.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. Il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. Il Comune di Milano può individuare con apposito provvedimento i casi nei quali è possibile pervenire a una semplificazione dell'obbligo dichiarativo, anche mediante adozione di idonei strumenti informatici.

ART. 26-PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato prima di iniziare la pubblicità, mediante versamento a mezzo di apposito conto corrente postale messo a disposizione dal Comune, oppure mediante versamento tramite bonifico bancario o altre modalità autorizzate dalla legge. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

2 Il mancato pagamento dell'imposta entro i termini fissati dalla legge e dal presente regolamento comporta la decadenza dal provvedimento di autorizzazione o concessione ad effettuare la pubblicità.

3. L'interessato deve conservare l'autorizzazione alla pubblicità e la ricevuta comprovante i pagamenti eseguiti, da esibire su richiesta del personale di vigilanza e controllo del Comune. Se l'autorizzazione ed i pagamenti si riferiscono a pubblicità effettuata con veicoli o in forma ambulante, tale documentazione deve essere a bordo del veicolo o in possesso della persona ambulante. In caso di più veicoli o persone, ciascuno deve essere munito di fotocopia dei documenti autorizzativi.
4. La riscossione coattiva dell'imposta è effettuata secondo le disposizioni del D.Lgs. 46/1999 e del D.Lgs. 112/1999 e successive modificazioni e integrazioni. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
5. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

ART. 27-RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, si procede mediante notifica al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, di un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato per la gestione del tributo.
3. Avverso gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO IV • SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 28-SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni, istituito e disciplinato con le norme del presente Capo IV, è diretto a garantire a cura del Comune l'affissione, su appositi impianti, di manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
Esso è obbligatorio ed è di esclusiva competenza del Servizio Affissioni del Comune di Milano.

ART. 29-AFFISSIONE MANIFESTI ISTITUZIONALI E PRIVI DI RILEVANZA COMMERCIALE

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura istituzionale, di natura culturale, sportiva, sociale, manifesti funebri o comunque prive di natura commerciale, effettuate dal Servizio Affissioni per adempiere ad obblighi di legge, per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione

comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici. Per le affissioni di manifesti istituzionali e privi di rilevanza commerciale, ivi inclusi quelli dei soggetti di cui all'art. 20, comma "b", del D.Lgs. 507/93, è riservato il 10% degli spazi in uso al Servizio pubbliche affissioni.

ART. 30-AFFISSIONE MANIFESTI COMMERCIALI

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal Servizio Affissioni su istanza di soggetti privati.

ART. 31-DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.
2. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare al Servizio Affissioni apposita richiesta scritta, con l'indicazione dei dati del committente (nome e cognome o ragione sociale, domicilio fiscale, codice fiscale), del numero e formato dei manifesti, del titolo del manifesto, della data di inizio e durata dell'affissione e contestualmente comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti. Tale richiesta deve pervenire almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per l'affissione.
4. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona e ma pervenga per corrispondenza o via fax, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi. In ogni caso l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.
5. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, ed il relativo bollettino o altra prova documentale dell'avvenuto pagamento va allegato alla presentazione della domanda di affissione a cui si riferisce.
6. La differenza tra il Diritto sulle Pubbliche Affissioni introitato e il costo sostenuto dalla Amministrazione comunale per l'espletamento del servizio di affissione è utilizzato dal Settore Pubblicità e Servizi Ambientali per il rifacimento degli impianti per le affissioni del Comune di Milano.

ART. 32-RIDUZIONI ED ESENZIONI

Si applicano le riduzioni ed esenzioni dei diritti per le pubbliche affissioni disciplinate dalla normativa vigente con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni con le seguenti precisazioni.

1. Relativamente alle riduzioni per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro e che risulti iscritto nell'anagrafe unica delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460:
    a. Nel caso in cui il soggetto pubblicizzato, pur essendo iscritto nell'anagrafe unica delle ONLUS, non sia l'unico o principale promotore dell'evento, il diritto sulle pubbliche affissioni non è ridotto alla metà nei seguenti casi:
        I. quando dall'impostazione grafica del manifesto o dal tipo di messaggio pubblicizzato emerge il concorso prevalente di società o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiano visivamente più importanti rispetto a quelle dell'ente promotore;
        II. il messaggio contenuto nei manifesti sia diffuso nell'esercizio di un'attività economica al fine di promuovere la domanda di beni o servizi o di migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
        III. quando la natura dell'evento non sia attinente allo scopo sociale dell'ente così come risulta dallo statuto degli enti senza scopo di lucro

2. Relativamente alle esenzioni:
   a. per i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti, regolarmente autorizzati. Il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

ART. 33-MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, che verrà cronologicamente annotata in apposito registro. Le istanze pervenute per posta o via fax verranno considerate pervenute successivamente a quelle presentate direttamente allo sportello nel medesimo giorno. Per le sole affissioni di natura commerciale e per quelle per le quali il diritto è corrisposto in misura ridotta, occorre osservare le seguenti prescrizioni:
   a. la prenotazione di spazi pubblicitari non può essere effettuata prima dei tre mesi a far data dall'inizio della prevista affissione e le richieste devono pervenire almeno 20 giorni lavorativi antecedenti al giorno richiesto per l'esposizione (corredate dell'avvenuto pagamento), fatta salvo eventuale disponibilità di spazi;
   b. per ogni singola campagna pubblicitaria può essere prenotato un quantitativo massimo non superiore ai 1.000 fogli, formato 70x100, per una durata di esposizione minima di 10 giorni;
   c. il messaggio non potrà essere sostituito nel corso dell'affissione programmata nel circuito c.d. volante, eventuali variazioni di messaggio anche parziale darà luogo ad una nuova richiesta, non sostitutiva della precedente
2. Le eventuali applicazioni di adesivi, strisce e similari sul manifesto già affisso, sono considerate nuove e distinte affissioni e pertanto sono assoggettate al pagamento del relativo diritto. La richiesta di apposizione di una striscia contestualmente all'affissione di un manifesto è assoggettata al pagamento del diritto pari alla tariffa prevista per i primi 10 giorni, senza applicazione delle maggiorazioni per categoria speciale e per il periodo di cui al D.Lgs. 507/93.[23]
3. Il materiale da affiggere deve essere consegnato al Servizio Affissioni non oltre il quinto giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. La mancata consegna del materiale nel predetto termine farà slittare l'affissione sino alla prima data disponibile.
4. I manifesti dovranno essere esclusivamente di materiale cartaceo e comunque di tipologia che necessiti delle normali tecniche operative di affissione, con l'esclusione dell'utilizzo di colle speciali a particolare tenuta.
5. La durata dell'affissione, decorre dal giorno in cui la stessa è stata completamente eseguita. Una volta eseguita l'affissione, su richiesta del committente, il Comune o l'affidatario nel caso di affidamento a terzi, metterà a disposizione l'elenco delle posizioni e l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Sono ammesse proroghe alle affissioni già eseguite esclusivamente nei casi in cui siano disponibili gli impianti. Contestualmente al pagamento dei diritti dovuti, tali istanze dovranno essere prodotte al Servizio Affissioni nel termine di cinque giorni precedenti la scadenza del periodo prenotato.
7. È possibile richiedere lo spostamento di una affissione prenotata per una determinata data compatibilmente con le disponibilità di spazi relative alla nuova data prescelta. In tutti i casi, se lo spostamento è dovuto per volontà del committente, la richiesta viene considerata nuova e distinta affissione e conseguentemente i diritti dovuti potranno essere compensati con l'importo da rimborsare per l'affissione annullata, nei limiti previsti dal D.Lgs. 507/93[24].
8. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera alla stregua di qualsiasi altro evento di forza maggiore. Qualora il ritardo sia

[23] *art. 35, comma 6*
[24] *Art. 22, comma 7, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.*

superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o l'affidatario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

9. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione, purché la prenotazione sia stata effettuata con sufficiente anticipo.
10. Nei casi di cui ai precedenti commi 8 e 9, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico. Il Comune o l'affidatario è tenuto al rimborso, entro novanta giorni, delle somme versate.
11. Il committente ha facoltà di richiedere l'annullamento della richiesta di affissione prima che la stessa venga eseguita, con l'obbligo, in ogni caso, di corrispondere contestualmente la metà del diritto dovuto.
12. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque dolosamente deteriorati; qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a disposizione dello stesso spazi idonei al ripristino. In ogni altro caso il pagamento si intende effettuato a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo e fatto salvo per il committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.
13. Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, il committente può fornire, all'atto dell'invio e della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime. Allorché si verifichi l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi e non si disponga di scorta, il Servizio Affissioni, ne da comunicazione al richiedente, anche via fax. Il Comune, fatto salvo l'adempimento dell'obbligo di sostituzione non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi
    I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale, così come quelli forniti in eccedenza, verranno conservati per non più di dieci giorni decorsi i quali verranno eliminati senza ulteriore avviso.
14. Per le affissioni richieste con urgenza ovvero per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere oppure entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Euro 26,00 per ciascuna commissione. Le eventuali affissioni da effettuarsi nei giorni prefestivi saranno assoggettate alla maggiorazione del 10 per cento del diritto qualora le stesse non siano state richieste con anticipo di almeno 20 giorni lavorativi.
15. Gli Uffici del Servizio Affissioni non sono aperti nei giorni festivi, prefestivi e nelle ore notturne.
16. Negli Uffici del Servizio Affissioni o presso l'affidatario devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e messo a disposizione l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono, ed il registro cronologico delle commissioni
17. Eventuali reclami in ordine alle modalità di effettuazione dell'affissione dovranno essere presentati per iscritto al Servizio affissioni entro e non oltre la scadenza del termine di validità dell'affissione.
18. La mancata presentazione nei termini del reclamo costituisce accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la rinuncia ad ogni pretesa.
19. Il Comune può sospendere l'affissione di manifesti il cui contenuto appaia in contrasto con disposizioni di legge, o possa arrecare turbamento alla sensibilità pubblica, in attesa che gli Organi competenti esprimano il loro parere.
20. L'eventuale giacenza di manifesti protrattasi oltre 1 anno solare dalla data della richiesta di affissione, sarà smaltita dall'Amministrazione comunale, senza alcuna comunicazione.

ART. 34-AFFIDAMENTO A TERZI DELL'ESPLETAMENTO MATERIALE DEL SERVIZIO

1. L'Amministrazione comunale può affidare a terzi la materiale affissione e defissione dei manifesti, ai sensi della normativa vigente.

2. Il Comune si riserva le seguenti funzioni:
   - controllo dei diritti versati e delle corrette modalità di svolgimento dell'attività affidata;
   - verifica e controllo della tempestiva e regolare affissione di manifesti aventi finalità istituzionali, sociali e commerciali.

ART. 35-IMPIANTI PUBBLICI CONCESSI IN USO A TERZI

1. L'Amministrazione comunale può concedere a soggetti terzi, nel rispetto della normativa vigente, l'utilizzo di impianti di pubblica affissione a fini pubblicitari, mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale devono essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti concessi, la durata della concessione, l'entità della cauzione ed il corrispettivo annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto. Il pagamento del corrispettivo non esime dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Il rapporto di concessione ha termini e durata certa, comunque non superiore ai cinque anni, con espresso divieto di tacito rinnovo alla scadenza.

CAPO V • NORME COMUNI ALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E AL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 36-VIGILANZA SULLA PUBBLICITÀ

1. Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'effettuazione della pubblicità.
2. Ferme restando le competenze degli addetti al Corpo di Polizia Locale, l'attività di vigilanza è svolta dal competente Settore sull'intero territorio del Comune di Milano,, cui competono funzioni di controllo e tutti i poteri di rilievo e di accertamento e contestazione necessari per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per legge e dal presente regolamento. I compiti di vigilanza potranno essere svolti da personale ausiliario adeguatamente formato ed incaricato a norma di legge.
3. Il personale di vigilanza, è tenuto ad eseguire sopralluoghi ed accertamenti in luoghi pubblici, aperti al pubblico o privati, per l'irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 23 e 24 del D.Lgs n. 507/93.

CAPO VI • SANZIONI

ART. 37-SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. L'installazione abusiva di qualsiasi mezzo pubblicitario, le installazioni effettuate - per tipologia, misura, posizione, caratteristiche tecniche, in maniera difforme dall'autorizzazione, l'affissione abusiva di manifesti, locandine o altro materiale cartaceo, effettuata con qualsiasi materiale idoneo al fissaggio, sia in qualsiasi luogo soggetto a pubblico passaggio e su qualsiasi tipo di supporto sia su impianti di affissione di proprietà comunale e le violazioni di ogni norma del presente Regolamento e dei relativi allegati nonché del D.Lgs. 507/93, sono sottoposte all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 507/93 e succ. mod. [25], nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 689/81 [26].

[25] art. 24 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. mod.;
[26] Sezione I e II del Capo I della l. 24 novembre 1981, n. 689;

successivamente al recupero delle somme dovute, rifacendosi, ove non possibile altrimenti, anche nei confronti dei committenti del messaggio pubblicitario.

11. La defissione o il danneggiamento dei manifesti di copertura della pubblicità abusiva configura gli estremi della fattispecie di cui all'art. 664 del codice penale, salvo che il fatto non integri il più grave reato di lesione del regolare funzionamento dell'attività amministrativa e del prestigio degli organi pubblici.
12. Ove il responsabile della esposizione abusiva non adempia al pagamento delle spese nel termine indicato nella richiesta, al debito relativo si applicherà la procedura per la riscossione coattiva.
13. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento e miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed aggiornamento del PGI, ai sensi D.Lgs. 507/93[31].

ART. 38-SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI DI MORA

1. Per quanto riguarda la disciplina delle sanzione tributarie e degli interessi di mora si applica la normativa vigente,con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 507/93 e successive integrazioni e modificazioni. Non sostituisce la dichiarazione di pubblicità che si considera comunque omessa ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste, alcuna comunicazione effettuata in modo difforme da quella indicata dal presente regolamento

ART. 39-REVOCA

1. L'autorizzazione e l'eventuale concessione, qualora la pubblicità sia fatta su suolo pubblico o beni comunali, è revocata quando:
   a. La permanenza dell'impianto contrasti con sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
   b. l'impianto pubblicitario rechi grave pregiudizio o rappresenti imminente pericolo a persone o cose,
   c. l'impianto pubblicitario sia di impedimento alla regolare circolazione di veicoli e pedoni o all'esecuzione di lavori pubblici o di pubblico interesse.
   d. L'autorizzazione è stata rilasciata sulla base di elementi o dichiarazioni false o in veritieri.
   e. In caso di mancato utilizzo del mezzo pubblicitario per un periodo continuativo di tre mesi
   f. Qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o statica e/o sicurezza
2. Contestualmente alla revoca, l'Amministrazione comunale, salvo il caso in cui l'impianto costituisca pericolo per la circolazione, dà comunicazione al titolare dell'autorizzazione del termine per procedere spontaneamente alla rimozione, scaduto il quale, provvederà alla rimozione d'ufficio.

ART. 40-DECADENZA

1. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione e dell'eventuale concessione:
   a. la violazione di norme di legge, del presente Regolamento, del Piano Generale degli Impianti e del regolamento Cosap, nonché delle prescrizioni impartite dal Comune in ordine all'installazione, alla manutenzione, alla sicurezza ed al decoro dell'impianto;
   b. la mancata installazione dell'impianto pubblicitario entro i termini previsti dal presente regolamento;
   c. la rinuncia espressa con documentazione dell'avvenuta rimozione dell'impianto;
   d. il mancato pagamento dell'imposta, del canone OSAP e di altre somme a qualunque titolo dovute.

[31] art. 24, comma 5, del D.Lgs 15 novembre 1993, n 507.

e. La mancata presentazione della dichiarazione di conformità di cui alle disposizioni finali e transitorie o il mancato adeguamento dell'impianto.

2 Contestualmente alla decadenza l'Amministrazione comunale dà comunicazione al titolare dell'autorizzazione del termine per procedere spontaneamente alla rimozione, scaduto il quale, provvederà alla rimozione d'ufficio. Le relative spese sono addebitate al titolare.

ART. 41-RIMOZIONE E RINUNCIA

1. Costituisce obbligo della rimozione integrale dell'impianto e dei suoi supporti nonché di ripristino dello stato dei luoghi, oltre alla scadenza dell'autorizzazione, la:
   a. denuncia di cessazione della pubblicità, che va espressamente presentata su apposita modulistica al competente Settore entro il 31 gennaio, corredata di tutti i dati identificativi del mezzo;
   b. la revoca dell'autorizzazione;
   c la decadenza dell'autorizzazione[32].
2. La rinuncia ad una esposizione regolarmente autorizzata comporta:
   Il pagamento dell'imposta e di tutti gli oneri comunque dovuti, oltre alle spese di istruttoria della domanda da quantificare con separata determinazione dirigenziale;
   Il mezzo pubblicitario rimosso d'ufficio è depositato in appositi locali dell'amministrazione comunale. Su richiesta dell'interessato, da inoltrarsi entro trenta giorni dalla rimozione, il mezzo rimosso potrà essere restituito previo pagamento delle spese sostenute. In mancanza di richiesta entro tale termine e del pagamento del dovuto, il mezzo potrà essere distrutto.

CAPO VII • DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42-DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Gli impianti pubblicitari installati nel territorio cittadino sono sottoposti a verifica di conformità alle prescrizioni del presente regolamento .
2. La presentazione della dichiarazione di conformità è condizione per il rilascio del nuovo titolo autorizzativo e per la sua efficacia.
3. La dichiarazione di conformità per impianti già installati in assenza di titolo autorizzativo non dà diritto alla regolarizzazione dell'impianto che dovrà comunque essere rimosso.
4. I provvedimenti autorizzativi rilasciati sotto il vigore del precedente Regolamento relativi ad impianti non conformi alle nuove disposizioni decadranno con l'entrata in vigore del Regolamento stesso. Gli impianti dovranno essere rimossi in quanto abusivi
5 I termini di cui all'articolo 4, comma 16, diverranno efficaci dal 1° gennaio 2009. Fino a tale indicazione temporale si intendono validi in vigore i termini indicati nel precedente Regolamento.
6. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente Regolamento.
7. Fatta salva la pubblicità autorizzata in esecuzione di contratti in corso per lavori su immobili pubblici, la rimozione degli impianti non conformi alle prescrizioni e ai limiti del presente Regolamento nel caso di entrata in vigore il 1° gennaio 2008 sarà disciplinata come segue:
   - ad eccezione degli impianti che per problemi di sicurezza devono essere immediatamente rimossi, gli altri, devono essere adeguati entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, a pena di decadenza del titolo autorizzativo e di rimozione d'ufficio
     In tal caso,in sede di prima applicazione del presente Regolamento e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, dalla sua entrata in vigore possono essere presentate istanze di ricollocazione di impianti regolarmente autorizzati che devono essere rimossi per inosservanza dei parametri

[32] ai sensi dell'art. 47

distributivi di cui all'art. 10 e/o delle ulteriori limitazioni introdotte dal presente Regolamento e dal Piano generale degli impianti .

Tale straordinaria istanza di ricollocazione deve riguardare anche gli impianti di cui è stata richiesta l'autorizzazione e costituirà rinuncia alle eventuali istanze presentate e giacenti in attesa di conclusione del procedimento ed al periodo di vigenza dell' autorizzazione rilasciata.

Nell'istanza dovrà essere indicato la superficie totale già autorizzata ed il numero degli impianti ad essa corrispondente nonché la superficie di cui si chiede il riposizionamento ed il numero degli impianti ad essa corrispondente.

L'istanza di ricollocazione contiene, altresì, la rinuncia espressa al titolo autorizzativo e l'impegno a rimuovere spontaneamente gli impianti fuori norma specificatamente individuati .

Limitatamente a tale periodo, non superiore a 6 (sei) mesi di prima applicazione del presente Regolamento, il Comune di Milano autorizza la ricollocazione nel termine di 90 gg dalla presentazione della straordinaria istanza di ricollocazione.

Il rilascio del titolo autorizzativo è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuta rimozione degli impianti fuori norma.

ELENCO LOCALITA' IN CATEGORIA SPECIALE

ai sensi dell'art 4 del D Lgs 507/93

VIALE	ABRUZZI
PIAZZALE	ACCURSIO FRANCESCO
PIAZZA degli	AFFARI
VIA	AGNELLO
VIA	ALBRICCI ALBERICO
VIA	ALDOBRANDINI
VIA	AMBROSIANA
VIA	AMEDEI
PIAZZA	AMENDOLA
VIA	ANDEGARI
VIA dell'	ANNUNCIATA
VIA	ANSPERTO
PIAZZA	AQUILEIA
VIA	ARCIMBOLDI
VIA dell'	ARCIVESCOVADO
VIA	ARCO
PIAZZALE	ARDUINO
PIAZZA	ARGENTINA
VIA	ARIOSTO
VIA	ARMORARI
VIA delle	ASOLE
VIA	ASTESANI
LARGO	AUGUSTO
PIA	AXUM
VIA	BAGNERA
VIA	BAGUTTA
VIA	BAGUTTINO
PIAZZALE	BARACCA FRANCESCO
VIA	BARACCHINI FLAVIO
VIA	BARELLAI GIUSEPPE
VIA	BEATRICE D'ESTE
PIAZZA	BECCARIA CESARE
VIA	BECCARIA CESARE
PIAZZA	BELFANTI SERAFINO
VIA	BELFIORE
PIAZZA	BELGIOIOSO
VIALE	BELISARIO
LARGO	BELOTTI BORTOLO
VIA	BERCHET GIOVANNI
VIALE	BERENGARIO
VIA	BERETTA ANTONIO
VIA	BERGAMINI
VIA	BERNA
LARGO dei	BERSAGLIERI
PIAZZA	BERTARELLI LUIGI VITTORIO
VIALE	BEZZI ERGISTO
PIAZZA	BIANCA MARIA
PIAZZALE	BIANCAMANO
VIA	BIGLI
VIA	BOCCHETTO
VIALE	BODIO
VIALE	BOEZIO
VIA	BOITO ARRIGO

PIAZZA	BOLIVAR
VIA del	BOLLO
VIA	BORGES JORGE LUIS
VIA	BORGOGNA
VIA	BORGONUOVO
VIA	BORGOSPESSO
VIA	BORROMEI
PIAZZA	BORROMEO
VIA	BOSSI MAURILIO
PIAZZA	BOTTINI
VIA	BRENTANO GIUSEPPE
PIAZZA	BRERA
VIA	BRERA
PIAZZALE	BRESCIA
VIALE	BRIANZA
VIA	BRIN
VICOLO	BRISA
VIA	BRISA
VIA	BROLETTO
VIA	BROLO
CORSO	BUENOS AYRES
FORO	BUONAPARTE
VIA	BUTTINONE BERNARDINO
PIAZZA	CADORNA LUIGI
LARGO	CAIROLI
VIALE	CALDARA
VIA	CALDERON DE LA BARCA PIETRO
VIA	CAMINADELLA
VIA	CAMPERIO MANFREDO
VIA	CAMPO LODIGIANO
VIA	CANONICA
VIA	CANOVA
PIAZZA	CANTORE
VIA	CANTÙ CESARE
VIA	CAPPELLARI
PIAZZALE	CAPPELLI
VIA	CAPPUCCIO
PIAZZALE	CARBONARI
VIA	CARDINAL CAPRARA
VIA	CARDINAL FEDERICO
VIA	CARDUCCI GIOSUE
PIAZZALE	CARLO MAGNO
PIAZZA del	CARMINE
VIA del	CARMINE
VIA	CARPOFORO
PIAZZA	CARRARA
LARGO	CARROBBIO
VIA	CASATI GABRIO
VIA	CASE ROTTE
VIALE	CASSALA
VIA	CASSINIS GIAN BATTISTA
VIALE	CASSIODORO
PIAZZA	CASTELLO
VIA	CATENA ADALBERTO
VIA	CATTANEO CARLO
VIA	CAVALLOTTI FELICE
VIA	CELESTINO IV
VIALE	CERTOSA

VIA	CERVA
VIA	CHIARAVALLE
VIA	CHIESA ROSSA
VIA della	CHIUSA
PIAZZA	CINQUE GIORNATE
VIA	CIOVASSINO
VIA	CIOVASSO
VICOLO	CIOVASSO
VIA	CIRCO
VIA	CLERICI
VIA	COLLEONI
CORSO	COLOMBO CRISTOFORO
VIA	COMASINA
PIAZZA	CORDUSIO
VIA	CORDUSIO
VIA	CORNAGGIA CARLO OTTAVIO
VIA	CORRENTI CESARE
LARGO	CORSIA DEI SERVI
VIALE	CORSICA
PIAZZA	CORVETTO
VIA	CRISPI
VIA	CROCE ROSSA
VIA	CROCEFISSO
VIA	CUSANI
VIALE	D'ANNUNZIO GABRIELE
VIA	DANTE
PIAZZALE	DATEO
VIA	DE AMICIS EDMONDO
PIAZZA	DE ANGELI
VIALE	DE GASPERI
VIA	DEL DUCA CINO
VIA	DESSIÈ
PIAZZA	DIAZ ARMANDO
VIA	DISCIPLINI
VIA	DOGANA
LARGO	DOMODOSSOLA
VIA del	DON
VIA	DORIA ANDREA
PIAZZA	DUCA D'AOSTA
VIALE	DUILIO
PIAZZA	DUOMO
VIA	DURINI
PIAZZA	EDISON TOMMASO
VIALE	EGINARDO
VIALE	ELIA
VIALE	ELVEZIA
PIAZZA	EMILIA
VIA	ERBE
PIAZZA	ERCULEA
PIAZZA	ESQUILINO
VIA	EURIPIDE
CORSO	EUROPA
VIALE	EZIO
VIA	FABBRI
VIALE	FAENZA
VIA	FALCONE
VIALE	FAMAGOSTA
VIA	FARINE

VIA	FARINI CARLO
VIA	FATEBENEFRATELLI
VIALE	FERMI ENRICO
PIAZZA	FERRARI PAOLO
VIA	FESTA DEL PERDONO
VIA	FIENO
VIALE	FILIPPETTI
VIA	FILODRAMMATICI
VIA	FILZI
VICOLO	FIORI
VIA	FIORI CHIARI
VIA	FIORI OSCURI
PIAZZA	FIRENZE
PIAZZA	FONTANA
VIA	FOPPA
VIALE	FORLANINI ENRICO
VIA	FORMENTINI MARCO
VIA	FORZE ARMATE
VIA	FOSCOLO UGO
VIA	FOSSE ARDEATINE
VIA	GALILEI GALILEO
VIA	GALLARATE
PIAZZA	GALLARATI SCOTTI TOMMASO
VIA	GALLO
CORSO	GARIBALDI
VIA	GATTAMELATA
CORSO	GENOVA
VIA	GESÙ
PIAZZA	GHIRLANDAIO
VIALE	GIAN GALEAZZO
VIA dei	GIARDINI
VICOLO	GIARDINO
VIA	GIARDINO GAETANO
VIA	GIOIA MELCHIORRE
PIAZZETTA	GIORDANO UMBERTO
VIA	GIOVANNI DA CERMENATE
PIAZZA	GIOVANNI DELLE BANDE NERE
VIA	GIULINI GIORGIO
PIAZZALE	GIULIO CESARE
VIA	GONZAGA MAURIZIO
VIA	GORANI
VIA	GROSSI TOMMASO
VIA	HARAR
VIA	HOEPLI ULRICO
VIA	HUGO VICTOR
VIA	ILLICA LUIGI
VIA	IMBONATI CARLO
CORSO	INDIPENDENZA
VIALE	ISONZO
PIAZZALE	ISTRIA
CORSO	ITALIA
VIA	JACINI STEFANO
VIALE	JENNER
VIA	LAGHETTO
PIAZZALE	LAGOSTA
VIA	LANCETTI
VIA	LANDOLFO
VIA	LANZA GIOVANNI

VIA	LANZONE
VIA	LARGA
VIA del	LAURO
PIAZZA	LEGA LOMBARDA
VIA	LEGIONI ROMANE
VIA	LENTASIO
VIALE della	LIBERAZIONE
PIAZZA	LIBERTY
VIALE	LIGURIA
PIAZZALE	LIMA
CORSO	LODI
PIAZZALE	LODI
PIAZZALE	LODOVICA PORTA
VIA	LODOVICO IL MORO
VIA	LORENTEGGIO
PIAZZALE	LORETO
PIAZZALE	LOTTO
VIA	LUDOVICO DA VIADANA
PIAZZALE	LUGANO
VIA	LUINI BERNARDINO
VIALE	LUNIGIANA
VIA	LUPETTA
VIA	MAC MAHON
PIAZZALE	MACIACHINI
VIA	MADDALENA
VIA	MADONNINA
CORSO	MAGENTA
PIAZZA	MAGGI
VIALE	MAJNO
VIA	MANZONI ALESSANDRO
VIALE	MARCHE
VIA	MARCONI GLIGUELMO
VIA	MARGHERA
VIA	MARIA TERESA
VIA	MARINO TOMMASO
VIA	MAROCCHETTI
PIAZZALE	MASSAIA GUGLIELMO
VIA	MATTEOTTI GIACOMO
LARGO	MATTIOLI RAFFAELE
VIA	MAURI ACHILLE
VIA	MAZZINI GIUSEPPE
VIA	MEDA
PIAZZA	MEDA FILIPPO
PIAZZALE	MEDAGLIE D'ORO
VIA	MEDICI
VIA	MELONE
VIA	MELZI D'ERIL
VIA	MENGONI GIUSEPPE
PIAZZA	MENTANA
VIA	MERAVIGLI
VIA	MERCANTI
VIA	MERCANTI
VIA	MERCATO
VIA	MERLO CARLO GIUSEPPE
PIAZZA	MIANI GUGLIELMO
VIALE	MIGLIARA GIOVANNI
PIAZZALE delle	MILIZIE
VIALE dei	MILLE

VIA	MINGHETTI MARCO
VIA dei	MISSAGLIA
PIAZZA	MISSORI GIUSEPPE
VIALE	MISURATA
VIA	MOLINO DELLE ARMI
VIA	MONETA
CORSO	MONFORTE
VIA	MONREALE
VIALE	MONTE CENERI
VIA	MONTE DI PIETÀ
VIA	MONTEGANI LUDOVICO
VIA	MONTE NAPOLEONE
VIALE	MONTE NERO
VIALE	MONTE SANTO
PIAZZA	MONTE TITANO
VIALE	MONZA
VIA	MORA GIAN GIACOMO
VIA	MORIGI
VIA	MORONE GEROLAMO
VIALE	MURILLO
PIAZZA	NAPOLI
ALZAIA	NAVIGLIO GRANDE
VIA	NECCHI LODOVICO
PIAZZALE	NEGRELLI LUIGI
VIA	NEGRI GAETANO
VIA	NERINO
PIAZZALE	NIGRA COSTANTINO
VIA	NIRONE
VIA	NOVARA
VIA	NOVATI FRANCESCO
PIAZZA	OBERDAN GUGLIELMO
VIA	OLMETTO
VIA	OMENONI
VIA	ORAZIO
VIA delle	ORE
VIA	OREFICI
VIA dell'	ORSO
VIA	OSTI
VIA	PALLA
VIALE	PADOVA
VIA	PAGANO MARIO
VIA	PALAZZO REALE
VIA	PALEOCAPA PIETRO
VIA	PALMANOVA
VIA	PANTANO
VIA	PAOLO DA CANNOBIO
VIALE	PAPINIANO
VIA	PARENZO
VIA	PARMIGIANINO
VIA	PARRI FERRUCCIO
PIAZZA	PARTIGIANI D'ITALIA
VIA	PATTARI
VIA	PECORARI FRANCESCO
VIA	PELLICO SILVIO
VIA dei	PIATTI
VIALE	PIAVE
VIA dei	PICCOLOMINI
VIALE	PICENO

PIAZZA	PIEMONTE
VIA	PIO IV
PIAZZA	PIO XI
VIA	PIOPPETTE
VIA	PISA
VIA	PISANELLO
VIA	PISANI VITTOR
VIA	PISONI GASTONE
VIA	PLINIO
VIA	PLUTARCO
VIA	PONTACCIO
VIA	PONTE VETERO
VIA	PORLEZZA
VIA	PORPORA NICOLA
VIA	PORRONE BASSANO
BASTIONI di	PORTA NUOVA
CORSO di	PORTA ROMANA
CORSO di	PORTA TICINESE
RIPA di	PORTA TICINESE
BASTIONI di	PORTA VENEZIA
CORSO di	PORTA VIGENTINA
CORSO di	PORTA VITTORIA
BASTIONI di	PORTA VOLTA
VIA della	POSTA
VIA	POZZONE GIUSEPPE
VIALE	PREMUDA
PIAZZALE	PRINCIPESSA CLOTILDE
VIA	PUCCINI GIACOMO
VICOLO	PUSTERLA
VIA	QUARENGHI GIACOMO
PIAZZA	QUASIMODO SALVATORE
LARGO	QUINTO ALPINI
VIA	RAGAZZI DEL 99
VIALE	RANZONI DANIELE
VICOLO	RASINI
VIA	RASTRELLI
VIALE	REGINA MARGHERITA
VIA	REMBRANDT
PIAZZA della	REPUBBLICA
VIA	RICASOLI BETTINO
LARGO	RICHINI FRANCESCO
VIA	RIPAMONTI GIUSEPPE
VIA	ROMAGNOSI GIAN DOMENICO
VIA	ROMBON
VIA	RONCHETTI ANSELMO
VIA dei	ROSPIGLIOSI
VIA	ROSSARI LUIGI
VIA	ROSSI PELLEGRINO
VIA	ROVELLO
VIA	RUBENS PIETRO
VIA	RUGABELLA
VIA	S. AGNESE
PIAZZA	S. ALESSANDRO
PIAZZA	S. AMBROGIO
VIA	S. ANDREA
VIA	S ANTONIO
PIAZZA	S. BABILA
VIA	S. BERNARDINO

VICOLO	S. CATERINA
VICOLO	S. CECILIA
VIA	S. CLEMENTE
VIA	S. DALMAZIO
VIA	S. DAMIANO
PIAZZA	S. ERASMO
VIA	S. EUFEMIA
PIAZZA	S. FEDELE
PIAZZA	S. GIORGIO
VIA	S. GIOVANNI IN CONCA
VICOLO	S. GIOVANNI SUL MURO
VIA	S. GIOVANNI SUL MURO
CORSO	S. GOTTARDO
VIA	S. GREGORIO
PIAZZA	S. MARCO
VICOLO	S MARGHERITA
VIA	S. MARGHERITA
VICOLO	S. MARIA ALLA PORTA
VIA	S. MARIA ALLA PORTA
PIAZZA	S. MARIA BELTRADE
VIA	S. MARIA FULCORINA
VIA	S. MARIA PODONE
VIA	S. MARIA SEGRETA
VICOLO	S. MARIA VALLE
VIA	S. MARIA VALLE
VIA	S. MARTA
VIA	S. MAURILIO
VIA	S. MICHELE DEL CARSO
P2A	S. NAZARO IN BROLO
VIA	S. NICOLAO
VIA	S. ORSOLA
VIA	S. PAOLO
VIA	S. PIETRO ALL ORTO
VIA	S. PIETRO E LINO
VIA	S. PIO V
VIA	S. PROSPERO
VIA	S. PROTASO
VIA	S. RADEGONDA
VIA	S. RAFFAELE
VIA	S. SENATORE
PIAZZA	S. SEPOLCRO
VIA	S. SISTO
VIA	S. SOFIA
VIA	S. SPIRITO
PIAZZA	S. STEFANO
VIA	S. TECLA
VIA	S. TOMASO
VIA	S. VALERIA
VIA	S. VITO
VIA	S. VITTORE
VIA	S. VITTORE AL TEATRO
VIA	SACCHI GIUSEPPE
VIALE	SARCA
VIA	SARPI PAOLO
PIAZZA della	SCALA
VIALE	SCARAMPO LODOVICO
LARGO	SCHUSTER ILDEFONSO
PIAZZALE	SEGESTA

PIAZZA	SEI FEBBRAIO
VIA	SELLA QUINTINO
CORSO	SEMPIONE
VIA	SENATO
VIA	SENOFONTE
VIALE	SERRA RENATO
VIA	SFORZA ASCANIO
VIA	SFORZA FRANCESCO
PIAZZA	SIENA
VIA della	SIGNORA
VIA	SONCINO
VIA	SPADARI
VIA	SPERONARI
VIA della	SPIGA
VIA	SPINOLA AMBROGIO
PIAZZALE dello	SPORT
VIA	STAMPA
VIA	STEPHENSON GIORGIO
VIA	STRATICO SIMONE
PIAZZALE	STUPARICH CARLO
VIALE	STURZO LUIGI
VIALE	SUZZANI GIOVANNI
VIA	TERRAGGIO
VIA	TESTI FULVIO
VIALE	TIBALDI
VIA	TIVOLI
VIA del	TORCHIO
VIA	TORINO
VIALE	TOSCANA
LARGO	TOSCANINI ARTURO
PIAZZA	TRENTO
PIAZZA del	TRICOLORE
PIAZZA	TRIPOLI
VIA	TROYA CARLO
VIALE	UMBRIA
VIA	UNIONE
VIA	URBANO III
VIA	VALPETROSA
VIA	VEGEZIO FLAVIO
PIAZZA	VELASCA
PIAZZA	VELASQUEZ DIEGO
CORSO	VENEZIA
PIAZZA	VENTICINQUE APRILE
CORSO	VENTIDUE MARZO
PIAZZA	VENTIQUATTRO MAGGIO
CORSO	VERCELLI
VIA	VERDI GIUSEPPE
VIA	VERRI PIETRO
PIAZZA	VERZIERE
PIAZZA	VETRA
VIA	VIGNA
VIA	VISCONTI DI MODRONE UBERTO
VIA	VITRUVIO
CORSO	VITTORIO EMANUELE II
PIAZZA	WAGNER RICCARDO
VIA	WASHINGTON GIORGIO
VIA	WITTGENS FERNANDA
VIALE	ZARA

PIAZZA	ZAVATTARI FRATELLI
VIA	ZEBEDIA
VIA	ZECCA VECCHIA
VIA	ZURIGO

****